

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE Centro Studi Sicurezza in Mare "I ragazzi del Parsifal" PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 11 del mese di Dicembre anno 2022 ore 19.00, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, in tele conferenza, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

In seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione Luca Alessandrini dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Umberto Verna.

Il Presidente constata che appaiono presenti in video conferenza n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D. Lgs. 117/2017 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS: Centro Studi Sicurezza in Mare-APS "I ragazzi del Parsifal", acronimo CSSM-APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20.00 previa redazione del presente verbale.

Il Segretario





Il Presidente



Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale Centro Studi Sicurezza in Mare - APS "I ragazzi del Parsifal"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: Centro Studi Sicurezza in Mare - APS "I ragazzi del Parsifal", con sede legale nel Comune di Rimini operante senza fini di lucro. Acronimo CSSM-APS

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del mare e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di sicurezza in mare, dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. E);
- e) organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: attivare una continua ricerca e raccolta di dati per migliorare la sicurezza in mare delle persone che navigano per diporto, diffondere la cultura della sicurezza in mare e del buon navigare.

A tal fine l'associazione potrà organizzare giornate di studio, convegni, seminari e dibattiti, dimostrazioni tecniche fisse o itineranti, svolgere o commissionare sperimentazioni e test qualitativi, divulgare pubblicazioni, relazioni, notiziari e svolgere ogni e qualsiasi altra azione, anche se qui non contemplata, che sia ritenuta utile per conseguire lo scopo sociale.

Le attività dell'associazione, sono svolte principalmente a favore dei propri associati, di loro familiari e più in generale dei diportisti nautici o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

u.v.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che almeno il 50% di esse sia costituito da APS.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 di questo statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- ☐ per decesso;
- ☐ per recesso;
- ☐ per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- ☐ per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- ☐ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ☐ godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- ☐ esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali ove previsti), previa richiesta scritta inviata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c.. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- ☐ osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ☐ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ☐ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- ☐ versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- ☐ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- ☐ l'Assemblea dei soci;
- ☐ l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo, da ora anche CD);
- ☐ il Presidente;
- ☐ l'Organo di Revisione legale dei conti (organo facoltativo);
- ☐ l'Organo di Controllo (organo facoltativo).
- ☐ Il Collegio dei parenti delle vittime, da ora anche CPV (se costituito)
- ☐ Il Comitato Tecnico Scientifico da ora anche CTS

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18°

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

U.V.

anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto di essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione o da altro socio nominato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, sull'allontanamento per giusta causa del Direttore del CTS.

Per modificare lo statuto e per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, dell'allontanamento del Direttore occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

[Handwritten signature]
A.V.

Art. 8 - L'Organo di Amministrazione - Consiglio direttivo

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- ☐ elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- ☐ nomina il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico sentito il parere del CPV;
- ☐ nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico sentito il parere del CPV;
- ☐ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ predisporre il bilancio;
- ☐ delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- ☐ predisporre gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- ☐ provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- ☐ individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta anche elettronica da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo.

L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- ☐ Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☐ Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- ☐ Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ☐ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Collegi dei parenti delle vittime

Il collegio dei parenti delle vittime è costituito tra soci dell'associazione parenti di primo grado delle vittime di incidenti in mare. In caso di impossibilità a formarsi la sua funzione ricade sul vice presidente.

Ha funzioni di controllo, deve vigilare sul rispetto dello scopo dello statuto e controllare che l'associazione mantenga l'alto profilo tecnico scientifico di Centro Studi e che ogni azione svolta sia nel rispetto dell'immagine e del ricordo delle vittime.

Viene consultato dagli organi dell'associazione ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno una volta l'anno durante l'assemblea dei soci.

Nomina al suo interno un Portavoce che ha diritto di partecipare ai consigli direttivi senza diritto di voto. Specifico regolamento interno ne determina il modus operandi

[Handwritten signature]

La sua carica è incompatibile con quella di Presidente o Consigliere del Centro Studi.

Art. 13 – Comitato Tecnico Scientifico

Il comitato tecnico scientifico è l'organo operativo del Centro Studi, elabora i programmi e le tematiche anche in relazione a quanto raccolto durante l'assemblea dei soci ed è responsabile dei contenuti del sito.

Viene Nominato dal Consiglio Direttivo scegliendo fra i soci di indubbia competenza, in regola con la quota sociale, sentito il parere degli altri componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Parenti delle Vittime. I componenti sono tenuti al rispetto di specifico regolamento e codice etico redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da un numero dispari compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri. Il numero di membri è determinato dal Consiglio Direttivo.

E' guidato dal Direttore che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci del Centro Studi per le sue competenze scientifiche e conoscenze del mondo del diporto nautico. Partecipa ai consigli direttivi senza diritto di voto. Il suo incarico non ha scadenza temporale, può essere rimosso dal Consiglio Direttivo per giusta causa con motivazione scritta. La decisione per essere operativa deve essere approvata da un'assemblea straordinaria sentito il Direttore stesso.

La sua carica è incompatibile con quella di Presidente del Centro Studi, non con quella di consigliere.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

[Handwritten signature]

M.V.

rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 13/12/2022 Serie 3 al N 3341

Pagato € *Merke*

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ciro Carriano

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Umberto Vento